



CURIA ARCIVESCOVILE
CAMERINO - SAN SEVERINO MARCHE

Prot. n. 93/2013

Il sottoscritto Ordinario diocesano di Camerino-San Severino Marche,

- vista l'istanza in data 09/05/2013 a firma di Ivano Bianchini, Priore e legale rappresentante della "Confraternita del Corpus Domini", sita in San Severino Marche (MC), via Cesare Battisti n.11 codice fiscale 83001370432, Associazione pubblica di fedeli eretta con Decreto del Vescovo di Camerino in data 26/03/1520, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto n. 1187 del Capo dello Stato italiano in data 03 maggio 1937 ed iscritta al n. 85 nel Registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Macerata, volta a ottenere, a norma del can. 314 del Codice di Diritto Canonico, l'approvazione del nuovo statuto della Confraternita adottato dall'Assemblea dei suoi Confratelli per l'adeguamento alle nuove norme canoniche e civili nella seduta del 17 febbraio 2013;
- considerata l'opportunità che le Confraternite di questa Arcidiocesi adottino come Statuto quello predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana e verificato che la suddetta Confraternita chiede di sostituire il precedente Statuto approvato nel 2008 con quello predisposto dalla CEI con l'eccezione di qualche modifica non sostanziale;;
- considerate le favorevoli informazioni assunte sulla vita, le vicende e le attività svolte da tale pia associazione dall'origine al presente;
- tenuto conto che tutta l'attività della Confraternita si svolge in pieno accordo con la Parrocchia di S. Agostino di San Severino Marche (MC) presso la quale la stessa ha sede;

Con il presente Decreto

APPROVA

il nuovo Statuto della "Confraternita del Corpus Domini", sita in San Severino Marche (MC), , come in premessa deliberato in Assemblea dei Confratelli, composto da 18 articoli e al presente atto allegato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, riservando all'Ordinario dell'Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche ogni altra necessaria approvazione di successive modifiche in tutto o in parte, qualora nel corso del tempo la stessa Assemblea dei Confratelli le dovesse eventualmente deliberare.

Con il medesimo Atto si dichiara decaduto e inefficace lo Statuto precedente.

Dalla Sede Arcivescovile di Camerino, li 05 novembre 2013

Mons. Nello Franzocchi

*Vicario Generale
Mons. Nello Franzocchi*



VENERABILE CONFRATERNITA CORPUS DOMINI DI SAN SEVERINO MARCHE STATUTO

Art. 1

La Venerabile Confraternita Corpus Domini, (di seguito: "Confraternita") avente sede legale in San Severino Marche, Via Cesare Battisti n. 11, é un'associazione pubblica di fedeli, eretta in data 26 marzo 1520. Essa è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in quanto ha fine di culto, riconosciuto con Decreto n. 1187 del Capo dello Stato italiano in data 3 maggio 1937, registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno 1937, pubblicò sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 26 luglio 1937, ed è iscritta al n. 85 (ex 99) nel registro persone giuridiche della Prefettura di Macerata. C.F. : 83001370432 P. IVA : 01835270438
pec: corpusdomini@legmail.it

Art. 2

La Confraternita ha come fini principali la santificazione dei confratelli, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna. Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:

- a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un'efficace attività apostolica;
- b) promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in ambito religioso;
- c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;
- d) favorire l'unione fraterna di persone aventi un vincolo di comune origine, di categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno nell'apostolato di ambiente;
- e) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.

La Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 3

La Confraternita è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell'Ordinario della Diocesi di Camerino – San Severino Marche. Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi.

Art. 4

Possono far parte della Confraternita come confratelli i fedeli di maggiore età che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo statuto.

Sono soci aggregati coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività della confraternita.

Art. 5

L'ammissione dei soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell'interessato con la commendatizia di un confratello, dopo un periodo di prova stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal Priore.

Art. 6

I confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Rosario, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione.

Art. 7

I soci cessano di appartenere alla Confraternita:

- a) per dimissione volontaria. I confratelli si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per un anno e mancato pagamento della quota annuale;
- b) per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario diocesano.

Art. 8

Gli organi della Confraternita sono:

l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Priore.

Gli ufficiali della Confraternita sono: il Vice Priore, il Segretario, il Cassiere.

Art. 9

L'Assemblea, composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Priore e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari. Essa elegge pure, ogni tre anni, due Revisori dei conti che hanno il diritto-dovere di assistere, anche individualmente, alle adunanze del Consiglio Direttivo, alle trattative e alla stipula di contratti relativi a beni immobili e di verificare bilanci e rendiconti, formulando possibili osservazioni, segnalando all'Ordinario diocesano eventuali irregolarità. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei confratelli o dell'Ordinario diocesano.

La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso, con indicazione dell'ordine del giorno, affisso nella sede, almeno otto giorni prima della data fissata. Ogni deliberazione presa su argomenti non previsti specificatamente all'ordine del giorno è nulla.

Ogni confratello può essere latore di non più di due deleghe scritte di altri confratelli. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei confratelli; in seconda

convocazione, qualunque sia il numero dei confratelli presenti o rappresentati.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto dal Priore e dai tre ufficiali della Confraternita, tutti eletti dall'Assemblea per un triennio. Venendo a mancare uno degli ufficiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio.

Art. 11

Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione. Il Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dall'Ordinario diocesano. Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario diocesano in presenza delle cause e con le modalità previste dalle disposizioni canoniche.

Art. 12

Il Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del triennio. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e conserva il libro dei soci e dei verbali. Il Cassiere cura la sede e i beni della Confraternita, ha l'amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell'Assemblea. Per la validità dell'adunanza, valgono le stesse norme che regolano la vita dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto

dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.

Art. 14

Il Cappellano, nominato dall'Ordinario diocesano a Sua discrezione, ha la cura pastorale dei confratelli ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Egli rappresenta il Vescovo e partecipa con diritto di voto, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Il Suo voto è vincolante in materia di fede e religione.

Art. 15

Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi. L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del codice di diritto canonico.

La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire ai confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario diocesano. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 16

La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni. In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 17

In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo della diocesi di Camerino – San Severino Marche può nominare, ai sensi del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, un Commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 18

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

Camerino, li **5 NOV. 2013**

L'ORDINARIO DIOCESANO

Francesco Giovanni Brugnaro

Arcivescovo



Mons. Nello Tranzocchi

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVO.

